



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,
nel procedimento per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da
ENRICO CAPPANERA (con l'Avv. Andrea Moroder e con l'ausilio dell'O.C.C. nominato
Serenella Spaccapaniccia;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 26.04.2024
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della proposta
oltre che di regolarità formale della medesima;

richiamata altresì la relazione dell'OCC nominato Commissario giudiziale depositata in
data 25.06.2024 dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i
creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire la precisazione
del proprio credito e la dichiarazione di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da
considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII);

rilevato che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 11.402.503, di cui quali crediti
chirografari € 11.286.053,28 e quali crediti privilegiati ed 116.450,20 e di un attivo pari ad euro
129.989,00 prevede:

- a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei
creditori
- b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:
- il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € 19.905,73
 - il pagamento del creditore privilegiato ORGANA Spv S.r.l. per l'importo di € 90.000,00
corrispondente alla parte del credito capiente rispetto al valore dell'immobile;
 - il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale dello 0,34%.



Il piano prevede che i pagamenti vengano effettuati entro tre anni dal passaggio in giudicato dell'omologa e comunque al momento della cessione del bene immobile di proprietà del ricorrente.

La proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII.

In particolare, si rileva che su un totale di creditori aventi diritto al voto per euro 11.286.053,28 (con esclusione di quelli in prededuzione), hanno espresso voto negativo i creditori pari ad una percentuale pari al 20,4%, dunque è stata superata la maggioranza richiesta dalla legge.

Inoltre, in considerazione del fatto che i creditori sono stati suddivisi in classi (in numero pari a tre), la maggioranza dei crediti ammessi al voto risulta raggiunta anche nel maggior numero di classi ai sensi dell'art. 79 comma I, terzo capoverso C.C.I.I.

Pertanto, l'OCC, riportandosi al contenuto della relazione particolareggiata ex art. 76 C.C.I.I. in cui aveva già espresso parere favorevole, in data 25.06.2024 ha depositato la propria relazione ove ha confermato il proprio parere favorevole all'omologazione del concordato minore riscontrando la fattibilità della proposta, nonché la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sussistono, con riferimento al controllo delle suddette maggioranze, le condizioni di legittimità delle operazioni di voto e corretto risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione.

I creditori sono stati infatti posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dalla debitrice con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione del termine entro il quale far pervenire la dichiarazione di voto.

Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (i.e. l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati; ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.

Ha altresì attestato che è assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura superiore all'importo realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio, concludendo per la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

In particolare in merito alla maggior convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria l'OCC ha condivisibilmente valorizzato una serie di elementi fra i quali: la non necessità da parte dei creditori di anticipare i costi necessari all'intervento nell'esecuzione individuale in considerazione della non capienza dei beni rispetto all'importo azionato dal creditore procedente; il risparmio di risorse economiche finalizzate all'introduzione ed alla prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare; la finanza esterna per euro 30.000,00 che diversamente nell'alternativa liquidatoria non sarebbe prospettabile; la percentuale, seppur esigua di soddisfazione dei creditori chirografari i quali non avrebbero prospettive di soddisfazione nello scenario liquidatorio.

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.

P.T.M.

visto l'art. 80 CCI

OMOLOGA il concordato minore proposto da **ENRICO CAPPANERA**, di **ENRICO CAPPANERA** (C.F. [REDACTED]), residente [REDACTED] via [REDACTED] con l'ausilio dell'OCC Serenella Spacapaniccia;

CONFERMA la nomina dell'OCC, dott.ssa Serenella Spacapaniccia;

DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il



controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, 11/07/2024

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

